

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.274 del 28.08.2000 e art.2 del D.M. 26.03.2001.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 15,00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	X	
GAVINELLI	LORELLA	Assessore	X	
MOZZATO	MASSIMO	Assessore		X
		totali	2	1

Partecipa il Segretario Comunale Supplente Dott. Francesco LELLA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.274 del 28.08.2000 e art.2 del D.M. 26.03.2001.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che a norma dell'art.54 del D.Lgs. 274/2000 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- Considerato che analoga previsione è stata da ultimo introdotta con la Legge n.120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- Considerato che l'art.2 c.1 del D.M. 26.03.2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità e che il Ministero della Giustizia con nota del 16.07.2010 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- Rilevato che ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 274/2000, il lavoro per pubblica utilità:
- Non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi.
 - Comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere secondo modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia se il condannato, lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
 - La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;
- Dato atto che è fatto divieto retribuire in qualsiasi modo le prestazioni lavorative per pubblica utilità;
- Verificato che, ai sensi dell'art.3 del D.M. 26.03.2001, compete al Comune l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché la responsabilità civile verso i terzi, autorizzando gli uffici competenti per il limite di spesa che deriverà dall'applicazione della vigente normativa;
- Valutata favorevolmente l'opportunità di inserire le persone condannate a svolgere lavori di pubblica utilità non retribuite;
- Preso atto che il Tribunale di Novara ha inteso aderire alla possibilità offerta dalle norme sopra citate assentendo il testo dell'allegata Convenzione regolante i rapporti con il Comune;

Ritenuto di approvare l'allegato schema di Convenzione da stipulare con il Presidente del Tribunale di Novara;

Dato atto che non viene acquisito il parere del Responsabile del servizio Finanziario, non comportando l'adozione del presente atto oneri per l'Ente;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione formale ed unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, così come approva, l'allegato schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 28.08.2000 n.274 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 26.03.2001;
2. di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della Convenzione suddetta;
3. di notificare copia del presente atto al Presidente del Tribunale di Novara, per gli adempimenti conseguenti;
4. di dichiarare con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 Legge 267/2000.

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

F C

Il responsabile del servizio economico-finanziario:
(F. Moretti) _____

Attestazione di copertura finanziaria:
(F. Moretti) _____

Il responsabile dei servizi demografici:
(A. Pezzana) _____

Il responsabile del servizio personale-vigilanza-commercio:
(M. Vicenzi) _____

Il responsabile del servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:
(G. Sarino) _____

Vicolungo, _____

F = favorevole

C = contrario

F.to Il Sindaco
(Marzia VICENZI)

F.to Il Segretario Comunale Supplente
(Francesco LELLA)

Pubblicazione n. M7

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il
e per quindici giorni consecutivi. 18 APR. 2018

Vicolungo, 18 APR. 2018

Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)

F.to

Copia conforme all'originale

18 APR. 2018

Vicolungo,

Il Segretario Comunale Supplente
(dott. Francesco LELLA)

La presente delibera è divenuta esecutiva
per decorrenza dei termini in data _____
ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

Il Segretario Comunale Supplente
F.to (dott. Francesco LELLA)



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.L.vo 274/2000

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che _____ presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Fabrizia Pironti di Campagna Presidente del Tribunale di Novara f.f., giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore,

Sig. _____ si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1

L'Ente consente che n. ____ condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le perone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: _____

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorati dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni _____ a decorrere dalla data in cui sarà firmata dal Presidente del Tribunale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Data _____

Sottoscrizione _____